

Decreto del Presidente n. 6 del 21/12/2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA LEGALE PER AFFIDAMENTO PATROCINIO IN GIUDIZIO A FAVORE DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE PER PRESENTAZIONE DI RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA N. 932/22.

Il Presidente

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 del 09/03/2015 con cui è stato approvato lo Statuto dell'Ente;

RICHIAMATA la delibera del Comitato Esecutivo n. 51 del 16/10/2017 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente e adozione del Documento Programmatico di Mandato 2017-2022"*;

RICORDATO che l'Ente impronta le proprie attività e le proprie finalità ai dettami normativi postulati dalla L.R. 6/2005, dalla L.R. 24/2011 e dalla L.R. 13/2015;

CHE in conseguenza delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 24/2011 e s.m.i. all'Ente compete la gestione delle Aree Protette ricomprese all'interno del perimetro della Macroarea Emilia Centrale, nonché dei Siti di Rete Natura 2000 anche solo parzialmente ricompresi nei perimetri delle suddette aree;

CHE in particolare all'interno del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde e della Riserva naturale "Rupe di Campotrera", entrambi in gestione all'Ente, è ricompreso il sito di Rete Natura 2000 IT4030014 - ZSC - Rupe di Campotrera, Rossena;

VISTA l'ordinanza di ingiunzione n. 3-2022 emessa dall'Ente a carico del trasgressore, in atti dell'Ente prot. 0000212-2022, inviata per il pagamento delle sanzioni comminate nel mese di giugno 2018 da parte del Corpo di Polizia Municipale Val d'Enza in violazione alle disposizioni contenute nell'art. 60, comma 2 (lettere: d, e, e-bis), della Legge Regionale n. 6/2005 e s.m.i. come

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale



Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena

C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360

tel 059209311 - cell 3485219711 - fax 059209803

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it

<http://www.parchiemiliacentrale.it>

da documentazione agli atti dell'Ente;

PRESO ATTO che il trasgressore ha avviato una pratica di ricorso verso la suddetta ordinanza come notificato dal Tribunale di Reggio Emilia con comunicazione del Decreto di fissazione udienza n. cronol. 539/2022 del 03/03/2022 RG n. 756/2022 - udienza di comparizione parti al 07/07/2022 ore 11:00 - prot. Ente 0000574-2022, poi successivamente rinviata alla data del 15/09/2022;

CONSTATATO che con Sentenza n. 932/2022 del 15/09/2022 sul RG n. 756/2022, agli atti dell'Ente al prot. n. 0003799-2022, il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia ha accolto le motivazioni del ricorrente e definitivamente pronunciando quanto segue:

- annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Direttore dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Centrale n. 3/2022 del 26/01/2022;
- condanna l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Centrale a rifondere al ricorrente le spese di lite del giudizio;

VALUTATO che la sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia per le conclusioni a cui giunge sia tale da far considerare la possibilità di proporre ricorso in appello con dovere di giudizio al fine di porre l'attenzione sulla imprescindibile salvaguardia dell'ambiente e delle aree deputate alla conservazione di habitat animali e vegetali;

RITENUTO pertanto necessario di procedere per le vie giudiziarie per tutelare gli interessi dell'Ente, dell'azione pubblica e della tutela della biodiversità ambientale a cui l'Ente tende per sua stessa natura e per le proprie finalità statutarie;

DATO ATTO che all'interno dell'Ente non vi sono figure professionali in possesso di idonei requisiti per la difesa in giudizio dell'Ente;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover individuare un legale di fiducia per il patrocinio in giudizio dell'Ente avanti i Giudici del Tribunale reggiano per difendere i titoli e i diritti dell'Ente per entrambi i ricorsi presentati;

CONSTATATO che i servizi di rappresentanza legale sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici come disposto dall'art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50-2016 e s.m.i. ma che i medesimi sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e smi;

CHE l'incarico conferito ad hoc, collegato ad una specifica lite, costituisce un contratto d'opera professionale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui al predetto articolo 17 comma 1, lettera d) del Codice Appalti;

CHE con sentenza n. 509/2021 la Corte dei Conti-Lazio ha stabilito che i mandati di patrocini in giudizio, caratterizzati dall'elemento fiduciario, non sono soggetti ad una procedura di evidenza pubblica;

VISTA al proposito l'offerta presentata dall'Avv. Massimo Bizzarri del Foro di Reggio Emilia, agli atti dell'Ente al prot. 0004229-2022, che propone di assistere e proporre l'appello per conto del sottoscritto Presidente dell'Ente;

ATTESO che l'Avv. Bizzarri ha provveduto a informare l'Ente, con ampia disamina, della complessità della causa e dei presunti costi e che lo stesso, come è ragionevolmente prevedibile, non può garantire il conseguimento del risultato previsto e voluto dall'Ente;

CHE pertanto è di indubbia ovvietà che la prestazione professionale del legale verrà pagata anche in caso di esito negativo;

CONSIDERATO e preso atto che in caso di esito negativo vi è la possibilità che l'Ente possa

essere condannato alla rifusione delle spese legali avversarie e di eventuali consulenti d'ufficio;

ATTESO che la proposta presentata dall'Avv. Bizzarri è esaustiva dal punto di vista economico e che è stata presentata in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 10 marzo 2014 , n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

VERIFICATO che l'Avv. Bizzarri dello Studio Legale Associato Amaduzzi e Bizzarri in Rubiera (RE) è in possesso della necessaria esperienza in quanto attivo sul territorio da 25 anni e si occupa di diritto civile e penale, di mediazione, negoziazione assistita e di conciliazione;

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni tecniche e procedurali per l'affidamento dell'incarico fiduciario all'Avv. Bizzarri per la proposizione in appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 932/22 per quanto sopra evidenziato;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito al fine di poter permettere l'accesso agli atti e il deposito della documentazione necessaria entro i termini previsti dalla legge;

STABILITO che il presente decreto sia portato all'attenzione del Comitato Esecutivo nella prima seduta utile;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- le L.R. Emilia-Romagna 6/2005, 24/2011 et 13/2015;
- lo Statuto dell'Ente;

d e c r e t a

- (1) DI PROCEDERE, per le motivazioni indicate in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con l'affidamento ad un legale esterno del patrocinio in giudizio per la proposizione in appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 932/22 per le motivazioni rubricate in narrativa;
- (2) DI AFFIDARE il mandato per il patrocinio legale in predicato all'Avv. **Massimo Bizzarri** del Foro di Reggio Emilia | matricola 430 - iscrizione 09/06/1997 | Studio Legale Associato Amaduzzi e Bizzarri - Via Emilia Ovest, 54/1 - 42048 Rubiera (RE) | Cod. Fisc. BZZMSM62E25H223Q - Part. IVA 01527890352 | p.e.c. massimo.bizzarri@ordineavvocatireggioemilia.it | e-mail massimo.bizzarri@amaduzzibizzarriavvocati.com ;
- (3) DI AUTORIZZARE il Direttore dell'Ente con la formalizzazione degli atti conseguenti al presente decreto e per l'impegno della spesa necessaria alla stipula del contratto di incarico all'Avv. Bizzarri;
- (4) DI DISPORRE che quanto stabilito dal presente decreto sia portato all'attenzione del Comitato Esecutivo nella prima seduta utile.

Modena, 21/12/2022

f.to Il Presidente
PASINI GIOVANNI BATTISTA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.)